



LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Teresa POLVERINO	Presidente
dott. Donato CENTRONE	Consigliere
dott. Alessandro VISCONTI	Consigliere
dott.ssa Elisabetta CONTE	Primo Referendario
dott.ssa Federica LELLI	Referendario (relatore)
dott. Massimiliano MAITINO	Referendario

Nella camera di consiglio del 30 maggio 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la nota n. 32 del 15 aprile 2024 - acquisita al protocollo della Sezione n. 2796 del 24 aprile 2024 - con cui il Sindaco del Comune di Genova (GE) ha formulato una richiesta di parere per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali;

VISTA l'ordinanza n. 25/2024 con cui è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione;

UDITO, nella suddetta camera di consiglio, il magistrato relatore, dott.ssa Federica Lelli;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota in epigrafe, il Comune di Genova (GE) ha posto un quesito relativo all'interpretazione dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 17 marzo 2020, a firma

del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante *“misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*.

Al riguardo, l'Ente ha preliminarmente richiamato la vigente disciplina in materia di assunzioni di personale, contenuta all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce la possibilità, per i comuni, di *“procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (...) sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*.

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. attuativo del 17 marzo 2020, il Comune di Genova, sulla base della fascia demografica di appartenenza, è tenuto a non superare il valore soglia del 28,80 per cento. Al di sotto di tale percentuale – in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 – i comuni, tuttavia, ai sensi del successivo art. 5 del decreto, *“possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 (...) in misura non superiore al valore percentuale indicato”* (1), fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui al sopra richiamato art. 4.

Rispetto a tale cornice di riferimento, il Comune di Genova fa presente che l'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. decreto *“Anticipi”*), convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto, a valere sul 2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche degli enti locali, un incremento dell'indennità di vacanza contrattuale pari a 6,7 volte il relativo valore annuo erogato. La suddetta maggiorazione ha determinato un aumento del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti dell'Ente, con conseguenti riflessi sui parametri previsti dal D.M. del 17 marzo 2020, ai fini della definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato.

Ciò posto, il Comune di Genova chiede se, *“fermo restando il rispetto del valore soglia di cui all'art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, la percentuale incrementale di cui all'art. 5 possa non tenere conto degli aumenti di costo derivanti da sopravvenute disposizioni normative*

¹ Per il 2024, per la fascia demografica di riferimento, il valore percentuale di incremento indicato dall'art. 5 del D.M. è pari al 10 per cento.

relative all'indennità di vacanza contrattuale, da corrispondere a personale già dipendente".

Tale interpretazione, secondo la prospettazione del Comune richiedente, consentirebbe di non bloccare le capacità assunzionali a causa di aumenti di costo determinati da sopraggiunte disposizioni normative, in coerenza con la *ratio* dell'art. 5, che - non avendo di per sé un'autonoma funzione di risparmio di spesa, già garantita dalla soglia ex art. 4 - mirerebbe esclusivamente a scaglionare nel corso degli anni le assunzioni dell'ente locale, graduando l'incremento di personale nella fascia temporale di riferimento.

La mancata inclusione dell'indennità di vacanza contrattuale ai fini della determinazione della soglia incrementale di cui all'art. 5, ad avviso del Comune istante, *"apparirebbe anche coerente con la ratio della previsione normativa di cui art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 36/2022, secondo cui la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia determinati in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019"*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni la facoltà di richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria, nonché dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. La disposizione prevede anche la possibilità per le Regioni, nonché per Comuni, Province e Città metropolitane, di richiedere alle Sezioni regionali pareri in materia di contabilità pubblica, per questi ultimi - di norma - tramite il Consiglio delle autonomie locali, ove istituito.

Preliminarmente all'esame di merito dei quesiti proposti, la Sezione è chiamata a verificarne i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza della questione alla materia della contabilità pubblica, generalità e astrattezza).

1.1 Dal punto di vista **soggettivo**, la richiesta di parere risulta **ammissibile**, in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

1.2 Il quesito è parimenti **ammissibile** sotto il profilo **oggettivo**.

Il citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede infatti che la Corte dei conti possa pronunciarsi su pareri richiesti dagli enti territoriali in materia di “*contabilità pubblica*”. Le delibere di orientamento che negli anni si sono concentrate sulla perimetrazione di tale materia (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione 27 aprile 2004, nonché successive n. 5/2006, n. 9/2009 e n. 3 e 4/2014; Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54/2010) hanno innanzitutto chiarito come questa non possa essere dilatata fino a comprendere, nel suo complesso, qualsiasi attività degli enti che abbia riflessi di natura finanziaria. Da tali pronunciamenti emerge, altresì, il principio secondo cui questioni – nel loro nucleo originario estranee alla contabilità pubblica intesa come stretta gestione del bilancio – possono ritenersi ad essa riconducibili secondo una visione dinamica della materia, che sposti la visuale dalla gestione strettamente intesa degli equilibri di bilancio, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54/2010).

Con successive deliberazioni, la Sezione delle Autonomie ha, poi, ulteriormente definito ambiti e limiti della funzione consultiva, chiarendo che tale nozione dinamica di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto, piuttosto, alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa (cfr. deliberazione n. 17/2020/QMIG). Sicché, occorre distinguere tra queste questioni e quelle che hanno, invece, meri riflessi finanziari, rientrando solo le prime nella nozione “dinamica” di contabilità pubblica ed esorbitando le seconde, invece, dal suo ambito (cfr. Sez. Autonomie, deliberazioni nn. 5, 9 e 14/2022/QMIG).

Sulla base di quanto sopra esposto, deve ritenersi che l’istanza presentata dal Comune di Genova possa ritenersi ammissibile, in quanto volta a ottenere un chiarimento interpretativo su una norma di coordinamento della finanza pubblica (art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successivo D.M. attuativo del 17 marzo 2020), che ha introdotto significative modificazioni alle modalità di calcolo dei limiti posti alle capacità assunzionali degli enti locali.

2. Passando all’esame del **merito**, occorre richiamare preliminarmente la normativa di riferimento e, in particolare, l’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché il successivo decreto attuativo del Ministro della Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020, che hanno significativamente riformato la materia dei **limiti finanziari posti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato** da parte degli enti territoriali.

Come noto, la riforma ha sostituito il previgente sistema, sostanzialmente ancorato a dati storici - connessi ai risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni di personale - introducendo, quale presupposto per l'effettuazione di assunzioni, la presenza di un **equilibrato rapporto** fra spesa complessiva di personale e media delle entrate correnti dell'ultimo triennio ⁽²⁾.

In particolare, l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, stabilisce che i comuni, a decorrere dal 20 aprile 2020 (cfr. art. 1 D.M. del 17 marzo 2020), possono **procedere ad assunzioni** di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, **sino ad una spesa complessiva**, per tutto il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione), **non superiore a un valore soglia** (in seguito, definito anche come "medio"), determinato come percentuale, differenziata per fascia demografica, rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

La disposizione, come accennato, rimette ad un decreto attuativo del Ministro della pubblica amministrazione l'individuazione delle fasce demografiche, dei "*relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica*", delle "*relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio*", nonché di "*un valore soglia superiore* (in seguito, definito anche come "massimo") cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia"; tutti i parametri individuati dal D.M. sono aggiornabili ogni cinque anni.

La nuova disciplina, quindi, introduce un **regime differenziato** che articola il comparto dei comuni in tre distinte categorie: i) comuni con una bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti che, nel rispetto di determinate condizioni (cfr. *infra*), possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato; ii) comuni che registrano un rapporto

² In termini di accertamenti, al netto dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità.

compreso tra il valore soglia “medio” e quello “massimo”, tenuti a non incrementare il ridotto rapporto rispetto a quello registrato nell'ultimo rendiconto approvato; iii) comuni con un rapporto fra la spesa di personale (sempre al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati superiore al valore soglia “massimo”, chiamati ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale, anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento, fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia ⁽³⁾.

Sotto il profilo attuativo, l'art. 3 del D.M. del 17 marzo 2020 individua **nove fasce demografiche di differenziazione**, all'interno delle quali il Comune istante ricade in quella contrassegnata dalla lettera *h*), comprendente gli enti aventi una popolazione fra 250.000 e 1.499.999 abitanti. Il successivo art. 4, comma 1, fissa – per ciascuna fascia demografica – i rispettivi valori soglia del rapporto fra spesa per il personale ed entrate correnti (nello specifico, per i comuni che ricadono nella lettera *h*), la soglia è pari al 28,80 per cento), ribadendo, in aderenza alla norma primaria, al successivo comma 2, la possibilità di **procedere ad assunzioni** di personale a tempo indeterminato (sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione) **sino al limite del ridotto valore soglia**.

Al di sotto di tale percentuale – in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 – il successivo **art. 5** del decreto fissa, tuttavia, un'**ulteriore limitazione**. In particolare, i comuni “*virtuosi*” (ovvero quelli che, in ragione dell'illustrato art. 4, comma 2, registrano un valore soglia inferiore a quello previsto) **possono incrementare annualmente, per assunzioni a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato** nella Tabella 2, contenuta nella medesima norma (fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui al sopra richiamato art. 4).

Ne consegue che, ritornando al caso in esame, un comune “*virtuoso*”, ricadente nella fascia demografica contrassegnata dalla lettera *h*), al fine di effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato, può incrementare la spesa complessiva per il personale, rispetto a quella

³ A decorrere dal 2025, i comuni che continuano a registrare un rapporto superiore al valore soglia “massimo” devono osservare un *turn over* pari al 30 per cento, fino al conseguimento del predetto valore soglia.

impegnata nel 2018, in una misura percentuale non eccedente quella prevista dal decreto (percentuale che sale dal 3 per cento per il 2020 fino al 10 per cento per il 2024, ultimo esercizio di transizione).

3. All'interno del descritto quadro normativo, il Comune istante riferisce che l'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. decreto "*Anticipi*"), convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto, in via **eccezionale** e a valere sul 2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche degli enti locali, un **incremento dell'indennità di vacanza contrattuale** pari a 6,7 volte il relativo valore annuo erogato.

La suddetta maggiorazione - a carico del bilancio degli enti locali - ha determinato un aumento del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti dell'Ente, con conseguenti **riflessi sui sopra esposti parametri previsti dal D.M. del 17 marzo 2020** ai fini della definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato.

Ciò posto, il Comune di Genova chiede se, "*fermo restando il rispetto del valore soglia di cui all'art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, la percentuale incrementale di cui all'art. 5 possa non tenere conto degli aumenti di costo derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all'indennità di vacanza contrattuale, da corrispondere a personale già dipendente*".

Sul punto, occorre rilevare che la formulazione dell'art. 5 del decreto non consente di pervenire ad una soluzione univoca. Nel silenzio della norma - nonché in assenza di un'espressa deroga da parte del legislatore - un'interpretazione letterale indurrebbe a concludere che la "*spesa del personale*" debba includere gli aumenti di spesa connessi ai rinnovi contrattuali (quali quelli scaturenti dal c.d. decreto "*Anticipi*") e che, conseguentemente, tali aumenti debbano essere computati sia ai fini della soglia ex art. 4 sia ai fini delle percentuali incrementali di cui all'art. 5.

Tuttavia - con riferimento all'art. 5 - **la scrivente Sezione ritiene plausibile una diversa ricostruzione, non strettamente letterale**, basata sulle argomentazioni di seguito esposte.

3.1 In primo luogo, deve essere evidenziato che gli articoli 4 e 5 del D.M. del 17 marzo 2020 - pur inserendosi in un quadro unitario di revisione dei limiti finanziari posti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali - presentano logiche e finalità non perfettamente sovrapponibili.

L'art. 4 del decreto, in particolare, consente assunzioni a tempo indeterminato - in coerenza

con i piani dei fabbisogni del personale – nel momento in cui, quale presupposto, emerga un **rapporto congruo** fra le spese complessive di personale dell'ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, a cui si affianca, quale ulteriore requisito volto a garantire la **sostenibilità finanziaria** delle assunzioni programmate, il rispetto pluriennale dell'equilibrio complessivo di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Il valore soglia individuato dall'art. 4 del decreto mette dunque a rapporto due **grandezze variabili** (i.e., le spese di personale e le entrate correnti dell'ultimo triennio), suscettibili di evolversi nel tempo anche in funzione di eventuali aumenti di costo connessi ai rinnovi contrattuali, quali quelli derivanti dall'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. decreto "Anticipi").

L'inclusione, ai fini dell'art. 4, degli aumenti di costo connessi all'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale non si pone, ad avviso di questa Sezione, in contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – riferita alla **diversa fattispecie** degli arretrati – che il Comune di Genova richiama, invece, a sostegno della propria ricostruzione. In dettaglio, ai sensi di tale normativa, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia determinati in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Il richiamo a tale disposizione non appare risolutivo ai fini del caso in esame. La norma, infatti, **non mira ad escludere tout court** dal computo dei valori soglia gli aumenti connessi ai rinnovi contrattuali, bensì ad evitare effetti eccessivamente penalizzanti nell'esercizio di effettiva erogazione degli arretrati, laddove gli stessi siano di competenza di annualità precedenti. Ne consegue che gli aumenti di costo connessi ai rinnovi contrattuali devono, invece, essere presi in considerazione ai fini del calcolo dei valori soglia laddove la maggiore spesa sia di competenza dell'esercizio di erogazione.

Se l'inclusione – ai fini della soglia di cui all'art. 4 del decreto – degli effetti scaturenti dal c.d. decreto "Anticipi" appare pacifica, questa Sezione ritiene che non possa giungersi ad analoghe conclusioni con riferimento al successivo art. 5.

Quest'ultimo, infatti, introduce **ulteriori limitazioni** alle possibilità assunzionali, anche

laddove gli enti si collochino al di sotto del valore soglia individuato ai sensi dell'art. 4. In particolare, al di sotto di tale percentuale – in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 – i comuni “*virtuosi*”, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui al sopra richiamato art. 4, sono anche tenuti a rispettare una precisa **dinamica di crescita** della spesa “*storica*”, potendo incrementare annualmente, per assunzioni a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel **2018** in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2, contenuta nella medesima norma.

La disposizione mira ad evitare che gli enti rispettosi del valore soglia ex art. 4 incrementino in modo repentino la spesa di personale, delineando un percorso di crescita progressiva e graduale della stessa, anche al fine di meglio preservare la sostenibilità finanziaria delle assunzioni programmate.

La **diversa finalità** perseguita dai due articoli si riflette anche nei **diversi parametri** utilizzati per delineare i complessivi limiti alle capacità assunzionali degli enti: mentre l'art. 4, infatti, come sopra evidenziato, valorizza il rapporto tra due grandezze dinamiche (la spesa di personale e le entrate correnti), destinate a mutare nel tempo anche in funzione degli aumenti di costo derivanti dai rinnovi contrattuali, l'art. 5 introduce una dinamica di crescita della spesa a partire da un **parametro statico** e immutabile, quale la spesa di personale registrata nel 2018.

Al riguardo, si osserva che l'eventuale computo – anche all'interno delle percentuali di crescita previste dall'art. 5 – dei maggiori costi derivanti dall'entrata in vigore del c.d. decreto “*Anticipi*” rischierebbe di **limitare non ragionevolmente**, per variabili esogene, le capacità assunzionali degli enti che l'art. 4 qualifica come “*virtuosi*”. Gli aumenti di costo connessi ai rinnovi contrattuali costituiscono, infatti, una componente “*fisiologica*” della spesa di personale che – laddove computata ai fini dell'art. 5 – finirebbe per assorbire in maniera significativa le percentuali di crescita annuale delineate dalla Tabella 2, così **vanificando l'obiettivo** di garantire un incremento graduale della spesa per assunzioni di personale nel quinquennio di riferimento.

3.2. L'esigenza di non tenere conto dei rinnovi contrattuali – laddove venga utilizzato un parametro di tipo “*storico*” – trova conferma anche nelle disposizioni di rango primario, dettate in materia di spesa di personale degli enti locali, costruite con una logica “*storica*”

similare a quella dell'art. 5 del decreto in esame.

Al riguardo, appare di particolare rilievo il richiamo alla disciplina sui limiti complessivi di spesa per il personale, di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che - nell'introdurre un obbligo di contenimento, in ciascun esercizio, al di sotto, rispettivamente, della media del triennio 2011-2013 o dell'anno 2008 - **esclude espressamente dal calcolo** gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Similmente, anche in tema di costi di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, l'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, individua quale parametro di riferimento il valore del costo sostenuto nel 2018, chiarendo che quest'ultimo deve essere considerato al netto degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali.

4. In conclusione, tenuto conto che gli obiettivi di contenimento della spesa di personale sono garantiti dall'art. 4 del decreto (che, in aderenza alla norma primaria, richiede un congruo rapporto con le entrate correnti, consentendo nuove assunzioni in un quadro di garanzia della stabilità e sostenibilità finanziaria per il singolo ente locale, non più ancorata all'evoluzione storica della spesa), **ad avviso di questa Sezione è possibile procedere a un'interpretazione dell'art. 5** - che detta, interinalmente, un ulteriore limite di spesa "storico" (ancorato al 2018) - **aderente alla norma di legge generale** in materia di spesa storica per il personale degli enti locali (art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006), che, in ragione della costruzione del limite di finanza pubblica, **non considera la variabile esogena degli incrementi contrattuali** (specie in un caso in cui, come quello in esame, la crescita della dinamica della spesa deriva da scelte legislative che anticipano quelle derivanti dalle procedure di contrattazione nazionale disciplinate dal decreto legislativo n. 165/2001). Ne consegue che - fermo restando il rispetto del valore soglia di cui all'art. 4 e il computo, all'interno della stessa, dei maggiori costi scaturenti dal c.d. decreto "*Anticipi*" - **la percentuale incrementale di spesa "storica", di cui all'art. 5, può non tenere conto degli aumenti di costo derivanti dall'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale**, da corrispondere a personale già dipendente.

Tuttavia, in considerazione della **novità** della questione e del **potenziale impatto** non solo sulle capacità assunzionali del Comune richiedente, ma anche su quelle di tutti gli altri enti che l'art. 4 del decreto qualifica come "*virtuosi*", si ritiene che il quesito proposto possa costituire **questione di massima** di particolare rilevanza ai fini dell'adozione di una

pronuncia di orientamento generale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, sospende la pronuncia nel merito e, alla luce delle argomentazioni riportate nella parte motivata, delibera di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, la seguente questione di massima ai fini dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale: *“se, fermo restando il rispetto del valore soglia di cui all'art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, la percentuale incrementale di cui all'art. 5 possa non tenere conto degli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all'indennità di vacanza contrattuale, da corrispondere al personale dipendente”*.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Ufficio di Presidenza della Corte dei conti e al Sindaco del Comune richiedente.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 30 maggio 2024.

Il Magistrato relatore

(Federica Lelli)

Il Presidente

(Maria Teresa Polverino)

Depositato in segreteria il 4 giugno 2024

Il Funzionario preposto